



# CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 08/04/2021

**OGGETTO:** LEGGE 28.12.1998 NR. 448, ART.31, COMMA 49 BIS E TER. ELIMINAZIONE VINCOLI DI PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E CANONE DI LOCAZIONE UNITÀ ABITATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA E RELATIVE PERTINENZE.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **otto** del mese di **aprile** alle ore **19:00**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale, in videoconferenza causa emergenza COVID-19 ed in osservanza della disposizione del Presidente del Consiglio Comunale - prot. 8820 del 09.06.2020.

All'appello risultano presenti:

Nome e Cognome	Presente	Assente
Antonella Cernerà	Si	
Alfredo Ricci	Si	
Marco Valvona	Si	
Angelamaria Tommasone	Si	
Dario Ottaviano	Si	
Anna Barile	Si	
Marina Perna	Si	
Stefano Buono		Si
Oscar Simeone	Si	
Annamaria Buono	Si	
Fabrizio Tombolini	Si	
Aurelio Elcino		Si
Nicandro Cotugno	Si	
Elena Bianchi		Si
Adriano Iannacone	Si	
Carmine Amoroso	Si	
Anna Ferreri	Si	

<b>Totale: 14</b>	<b>Totale: 3</b>
-------------------	------------------

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Antonella Cernerà nella qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori designati: consiglieri Simeone, Tombolini, Iannacone. E' assente il consigliere straniero Singh Rajinder.

Risulta nuovamente collegato il consigliere Iannacone.

Pertanto, i consiglieri presenti sono n. 14. Assenti n. 3 (S. Buono, Elcino, Bianchi).

Il Presidente lascia la parola all'assessore delegato Marina Perna che illustra l'argomento.

Intervengono sull'argomento anche il consigliere Iannacone e l'assessore Valvona.

Il consigliere Nicandro Cotugno dichiara di astenersi in quanto, come per il punto precedente, il gruppo di minoranza non è stato coinvolto nella elaborazione della proposta.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO**

- che la legge 22 ottobre 1971, n. 865 recante "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica" ha modificato e integrato, tra l'altro, la legge 16 aprile 1962, n. 167 "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare";

- che la medesima legge n. 865/1971, all'art. 35, prevede che sulle aree comprese nei piani approvati a norma della precitata legge n. 167/1962, possa essere concesso/ceduto il diritto di superficie/proprietà per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali, da immettere sul mercato a prezzi contenuti, stante la finalità della norma stessa diretta a garantire, erga omnes, il diritto alla casa;

- che, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 31, comma 45, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, è stata concessa agli aventi diritto, la possibilità di trasformare l'originario diritto di superficie su aree Peep approvate a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 in diritto di proprietà a titolo oneroso;

- che è stata altresì introdotta, in applicazione dell'art. 23, comma 2, della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e del comma 46 del su richiamato art. 31 della legge n. 448/1998, la possibilità di sostituire le convenzioni per la cessione in proprietà delle aree, stipulate ai sensi dell'art. 35 della n. 865/1971 prima dell'entrata in vigore della predetta legge n. 179/1992, con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (oggi art. 18 del D.P.R. n° 380/2001) ai fini della rimozione dei vincoli di inalienabilità decennali e ventennali, modificandone altresì convenzionalmente la durata finale ivi in origine prevista e che il Comune di Venafro non ha provveduto ad approvare alcuna convenzione sostitutiva in relazione ai propri Peep concessi in proprietà né prima dell'entrata in vigore della predetta legge n. 179/1992 c.d. Legge Ferrarini - Botta che ha eliminato i vincoli di inalienabilità decennali e ventennali, né successivamente, e che dunque la durata delle originarie convenzioni peep concesse in proprietà risulta essere ancora di anni 30;

- che quanto invece al problema della vendita degli alloggi di edilizia convenzionata, soggetti al vincolo della determinazione del prezzo, esso è stato oggetto, nel tempo, di una articolata e a volte contraddittoria applicazione anche giurisprudenziale, che ha risentito della successione di emendamenti alla disciplina legale;

- che con la finalità di fornire certezza interpretativa, la questione è stata sottoposta alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale si è pronunciata con Sentenza a Sezioni Unite n. 18135 del 16 settembre 2015 sulla problematica della estensione del vincolo, relativo al massimo prezzo di cessione ovvero di locazione degli immobili costruiti in regime di edilizia agevolata, convenzionata ai sensi dell'art. 35, L. 865/71, anche ai sub-acquirenti successivi al soggetto concessionario;

- che il medesimo collegio giudicante ha rilevato come vi sia stato un primo indirizzo giurisprudenziale (si veda Cassazione, Sezione II, 4 aprile 2011, n. 7630; Cassazione, Sezione II, 2 ottobre 2000, n. 13006) che ha valorizzato l'autonomia negoziale delle parti pervenendo alla conclusione che, sia i divieti di alienazione decennali e ventennali che i criteri normativi di determinazione del prezzo fossero applicabili solo al primo degli aventi causa e cioè al costruttore titolare di una concessione, e non ai successivi sub-acquirenti;

- che al suddetto indirizzo giurisprudenziale sono state contrapposte le conclusioni attuali per le quali la disciplina vincolistica proviene da norme imperative, anche se per mezzo di convenzioni tra Comune e Concessionario, con la conseguenza che eventuali patti in violazione dei parametri legali circa il prezzo di vendita e/o di locazione sarebbero affetti da nullità ex art. 1418 c.c. e sarebbero sostituiti con inserzione automatica del corrispettivo imposto dalla legge (ex art. 1339 e 1419, comma secondo, c.c.);

- che accogliendo queste conclusioni, i Giudici hanno affermato che, in difetto della apposita convenzione di rimozione dei vincoli e previo pagamento di un corrispettivo, il vincolo di un prezzo massimo di cessione e/o locazione è opponibile anche ai sub-acquirenti del bene, intendendosi lo stesso come obbligazione "propter rem" che, quindi, "segue il bene" prescindendo dalla titolarità dello stesso con durata temporale indefinita;

**ATTESO** dunque, che detta sentenza prevede la possibilità di affrancarsi dal suddetto vincolo del prezzo massimo di cessione rinviando, quanto al meccanismo di calcolo del corrispettivo da versare all'Ente e alla procedura da attuarsi, all'art. 5, comma 3 bis del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (Legge Finanziaria"), convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, che così ha disposto :

"Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti articoli:

***49-bis.** I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.*

***49-ter.** Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall'art. 18 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

**Considerato** che la legge 24 febbraio 2012, n. 14, all'art. 29, comma 16 undecies, ha modificato il sopra riportato comma 49-bis eliminando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la necessità di approvazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e **affidando alla scelta discrezionale dei Comuni la determinazione della percentuale applicabile e delle eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, per calcolare l'ammontare del corrispettivo per l'affrancazione di cui alla norma medesima.**

**Valutata** la necessità di conformarsi alla suddetta sentenza n. 18135/2015, questa Amministrazione comunale intende procedere, ai sensi dell'art. 31 -comma 49-bis e ter della legge 448/1998, alla definizione della procedura **di rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione/locazione** contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35 Legge 865/71 e alle convenzioni previste

dall'art. 18 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.38 e successive modificazioni.

**Atteso** che ai sensi della sopracitata normativa (art. 31 -comma 49-bis e ter della legge 448/1998) la rimozione del suddetto vincolo è subordinata ai seguenti presupposti:

- a. decorso del termine di almeno 5 anni dalla data di primo trasferimento;
- b. richiesta dell'interessato da formularsi al competente ufficio comunale;
- c. determinazione e versamento del corrispettivo calcolato a norma dell'art. 31, comma 49 della legge n. 448/1998, da stabilirsi da parte del Comune, così come previsto dall'art. 29, comma 11-undecies della legge 24 marzo 2012, n. 14, convertito in legge con modificazioni del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 nonché di quanto stabilito dal D.M. 28/09/2020 numero 151;
- d. stipula di atto pubblico o scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione che alleghino la convenzione di cui al punto precedente, a totale cura e spese del soggetto richiedente;

**RILEVATO** quanto al punto c), che dopo la pronunzia della Corte Costituzionale n. 348/2007 sulla illegittimità dell'art. 5-bis commi 1 e 2 del D.L. 333/92 e dell'art. 37, comma 1 e 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità), le modalità di calcolo del corrispettivo di cui al comma 48 dell'art. 31 della legge n. 448/1998, sono oggi determinate in base all'art. 31, comma 48, della Legge 448/1998, in combinato disposto con l'art. 37, comma 7, del DPR n. 327/2001, come modificato dalla legge n. 244 del 2007, ossia in misura pari al 60% del valore individuato facendo riferimento ai vigenti criteri di calcolo dell'indennità di espropriazione e pertanto al 60% del valore venale dell'area, con la facoltà per il Comune di abbattere tale valore fino al 50%, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello della stipula dell'atto di cessione delle aree, e tenuto conto di altre eventuali riduzioni;

**CONSIDERATO** che in data 28/09/2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha inteso, attraverso il regolamento adottato con il D.M. numero 151/20, chiarire ed uniformare le modalità di calcolo dei corrispettivi dovuti agli Enti per la eliminazione dei vincoli sopra citati;

**CONSIDERATO** inoltre che in questo panorama normativo si è innestata dal 2008, la crisi del mercato immobiliare, che ha influito negativamente sui citati valori delle aree fabbricabili e che occorre definire i valori unitari delle Aree PEEP, per ricavarne il valore venale, esplicitando in questa sede i criteri di massima e determinando gli elementi essenziali del calcolo del corrispettivo;

**DATO ATTO** che, in attuazione delle suddette disposizioni ed in considerazione delle richieste pervenute in tal senso ai competenti Uffici dell'Ente, per dar modo ai soggetti interessati di poter beneficiare, a seconda delle differenti casistiche, delle sopravvenute disposizioni di legge in ordine alla rimozione anticipata dei vincoli sul prezzo di cessione degli alloggi e del canone massimo di locazione degli stessi anche in considerazione del fatto che il vantaggio socio - economico conseguito dall'acquisto di immobili ERP varia a seconda della tipologia edilizia nel cui ambito si colloca l'immobile (Edilizia agevolata e/o convenzionata, ovvero assistita da contributi pubblici, distinta dalla mera edilizia convenzionata e della zona di ubicazione dello stesso), intende adottare le modalità di computo del corrispettivo di affrancazione dal vincolo relativo al prezzo massimo di cessione/locazione delle singole unità abitative e loro pertinenze di cui all'attuale normativa:

### **CRITERI DI MASSIMA**

Quanto ai criteri di stima del valore venale l'Amministrazione tiene conto, quale criterio iniziale, dei valori di mercato €/mq medi per unità abitative ed accessori in condizioni definite "normali" ed a partire dai dati pubblicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del Territorio, nel rispetto dei parametri tecnici e di legittimità previsti dalla norma, con l'intento di contenere il più possibile l'impatto delle nuove valorizzazioni, soprattutto in relazione ai comparti Peep di più vecchia data; pertanto verrà utilizzato, per la stima del valore venale del bene in oggetto, e a partire dai valori OMI dell'Agenzia del Territorio, il criterio del "**Valore di Trasformazione**", ai termini del quale, il più probabile valore di

mercato di un'area edificabile è dato dalla differenza tra il valore del prodotto trasformato stimato all'attualità (cioè il valore del bene finito ad oggi secondo le stime OMI), dedotti tutti i costi della trasformazione (costi di costruzione, contributo di costruzione, spese tecniche, oneri finanziari, spese generali, profitto dell'imprenditore eccetera) e con riferimento a fonti di stima diretta, che individuano, per ogni metro quadro di area da considerarsi, il valore unitario attuale (venale) della stessa, già al netto dei costi di trasformazione. Su tali valori unitari verranno applicati gli abbattimenti e le riduzioni poco sotto descritte in formula.

Dunque, per le aree Peep in diritto di superficie e per quelle concesse/trasformate in proprietà per le quali non sono ancora trascorsi 30 anni dalla stipula delle convenzioni il corrispettivo per l'affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione verrà calcolato con le seguenti modalità:

### **CALCOLO DEL CORRISPETTIVO**

1) il prezzo di trasformazione del diritto di superficie in proprietà, si basa sul valore venale dei terreni edificabili con riduzione del 60%;

2) il corrispettivo per la rimozione dei vincoli di cui all'articolo 31, commi 49-bis, 49-ter, 49-quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è pari al 50% per cento del corrispettivo, proporzionale alla corrispondente quota millesimale propria di ciascuna unità immobiliare, risultante dall'applicazione del comma 48 del predetto articolo 31, ed è ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata, secondo la formula:

$$CRV = Cc.48 * QM * 0,5 * (ADC - ATC) / ADC$$

**CRV = Corrispettivo rimozione vincoli**

**Cc.48 = Corrispettivo risultante dall'applicazione dell'articolo 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998**

**QM = Quota millesimale dell'unità immobiliare**

**ADC = Numero degli anni di durata della convenzione**

**ATC = Numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, fino alla durata massima della convenzione**

3) In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie a durata compresa tra 60 e 99 anni, il valore CRV di cui al comma 2 è moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5, secondo la seguente formula:

$$CRVs = CRV * 0,5$$

**CRVs = Corrispettivo rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie**

**CONSIDERATO** che, per le aree Peep ultratrentennali con vincoli convenzionali scaduti, il corrispettivo da pagare per l'eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione, non potendosi avere riguardo agli anni di vincolo residuo (perchè scaduti in quanto sono decorsi 30 anni dalla stipula della convenzione) possa essere stabilito in ogni caso in € 500,00 (CINQUECENTO virgola ZERO ZERO) forfettarie per ciascuna unità abitativa, quale somma dovuta per diritti di istruttoria e di segreteria;

**CONSIDERATO** che, l'applicazione dei commi 49-bis e 49-ter dell'art. 31 L. n. 448/98 consente, di fatto, al titolare del diritto reale sul bene immobile, un'anticipazione temporale del godimento pieno ed illimitato del bene stesso, che si sostanzia non solo nella possibilità di alienazione/locazione a condizioni di libero mercato e, per le aree peep concesse in proprietà nella libera circolazione del bene fra chiunque, senza rischiare l'applicazione della sanzione di nullità parziale delle clausole contrattuali prevista dall'articolo 8 della Legge n. 10/1977, ora articolo 18 del D.P.R. n. 380/2001 in caso di prezzi pattuiti in misura superiore a quella consentita dalle convenzioni per le vendite successive alla prima o le sanzioni stabilite nelle

convenzioni ex articolo 35 della Legge 865/1971;

**ATTESO** che, per dare attuazione a quanto illustrato, occorre procedere all'approvazione dello schema di convenzione, di cui all'Allegato "A" al presente provvedimento, concernente l'affrancazione dai vincoli relativi al prezzo massimo di cessione/locazione, già gravanti su alloggi realizzati in aree P.E.E.P., convenzionati ai sensi dell'art. 35, legge n. 865/71, secondo le previsioni normative di cui all'art.5, comma 3 bis del D.L. n. 70/2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106;

## **VISTI**

- il T.U.E.L. n. 267/2000;
- la L. n. 865/71 e s.m.i.; il DPR n. 380/2001;
- l'art. 31, commi 45 e ss. della legge n. 448 del 23.12.1998;
- il D.M. 28/09/2020 numero 151;

**RICHIAMATA** la sopra citata metodologia di calcolo per la determinazione del valore corrispettivo da versare al Comune per la rimozione del suddetto vincolo del prezzo massimo di cessione;

**RITENUTO** di dover procedere nel merito;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio Tecnico ed in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile del Settore Finanze e Tributi resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 174 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Con la seguente votazione:**

**Consiglieri presenti n. 14. Assenti n. 3 (S. Buono, Elcino, Bianchi)**

**Voti favorevoli n. 10 – astenuti n. 4 (N. Cotugno, A. Iannacone, C. Amoroso, A. Ferreri), resi mediante appello nominale da parte del Segretario, su n. 14 consiglieri presenti e votanti.**

## **DELIBERA**

La premessa narrativa è parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

**DI DARE ATTUAZIONE** a quanto disciplinato dell'art. 31 della L. n. 448/1998, commi 49 bis e 49 ter (introdotti dall'art. 5 della L. n. 106/2011), accordando ai proprietari di alloggi realizzati in ambiti P.E.E.P., la rimozione dei vincoli convenzionali relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, su loro specifica domanda e con spese a carico degli stessi, mediante la stipula di una convenzione, come previsto dall'art. 31 comma 49-bis della Legge n. 448/1998, previo il pagamento di un corrispettivo economico calcolato come in premessa;

**DI APPROVARE** la sopra citata metodologia di calcolo per la determinazione del corrispettivo da versare al Comune per la rimozione del suddetto vincolo afferente il prezzo massimo di cessione degli alloggi Peep costruiti sul territorio comunale in proprietà o in diritto di superficie;

**DI AUTORIZZARE** il Responsabile del Settore Urbanistica a sottoscrivere apposita Convenzione con gli interessati, ai sensi dell'art. 31, comma 49-bis, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, per la "rimozione dei vincoli convenzionali relativi al prezzo massimo di cessione/locazione" in applicazione delle previsioni di cui all'art. 31 comma 45 e ss. della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 per dare atto, previa determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica dell'Ente del pagamento del corrispettivo e dunque della eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione o locazione;

**DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio affinché provveda, a mezzo del sito istituzionale, ad una adeguata informazione alla cittadinanza interessata per favorire la massima adesione all'iniziativa;

Inoltre, in considerazione dell'urgenza di provvedere, con la seguente votazione resa nelle forme previste dallo Statuto:

**Consiglieri presenti n. 14. Assenti n. 3 (S. Buono, Elcino, Bianchi)**

**Voti favorevoli n. 10 – astenuti n. 4 (Cotugno, Iannacone, Amoroso, Ferreri), resi mediante appello nominale da parte del Segretario, su n. 14 consiglieri presenti e votanti.**

## **D E L I B E R A**

*Di dichiarare* la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
f.to Antonella Cenera

Il Segretario Generale  
f.to Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. **343** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **26/04/2021**.

Venafro, li 26/04/2021

**Il Segretario Generale**  
**Chiara Passarelli**



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
N. 343 del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 26/04/2021.

Venafro, li 26/04/2021

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

**ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/04/2021 in applicazione dell'Art. 134 comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).

Venafro, li 26/04/2021

**Il Segretario Generale  
f.to Chiara Passarelli**

---

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 26/04/2021

**Il Segretario Generale  
Chiara Passarelli**

---

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 26/04/2021

**Il Segretario Generale  
Chiara Passarelli**